

Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2021, n. 23-3510

**Legge regionale 16/2002, articolo 5, comma 2 e 3. Disposizioni, per il periodo 2021-2025, sulle modalità, criteri e procedure per l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali affidata all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito ARPEA, istituita ai sensi della Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari" e s.m.i., è stata riconosciuta con Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008 quale organismo pagatore della Regione Piemonte ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR;

l'articolo 5, comma 2, della L.R. 16/2002 prevede che possa essere affidata dalla Regione all'ARPEA anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali;

il successivo comma 3 sancisce che modalità, criteri e procedure sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

con D.G.R. 26 settembre 2011, n. 22-2638 la Giunta regionale ha autorizzato il Direttore competente alla redazione e alla stipula di un contratto attuativo (rep. 16446 del 2 novembre 2011) con l' Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), a parziale modifica della Convenzione (rep. n. 16271 del 6 luglio 2011), approvata con D.G.R. n. 70-2069 del 17 maggio 2001, che ha sostituito integralmente le precedenti convenzioni stipulate, che consenta da parte della Direzione competente la definizione di un elenco dei procedimenti amministrativi interessati per l'esecuzione dei pagamenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;

la Convenzione sopra richiamata è scaduta il 5 luglio 2016 e con deliberazione 13 giugno 2016, n. 18-3471 la Giunta regionale ha autorizzato la Direzione Agricoltura al rinnovo dell'incarico per ulteriori cinque anni all'ARPEA per l'esecuzione di pagamenti per relativi a leggi regionali;

la scadenza di tale rinnovo è fissata al 5 luglio 2021.

Dato atto che, per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 16/2002, risulta opportuno individuare, garantendo continuità all'azione amministrativa, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, quale struttura incaricata di adottare e sottoscrivere una nuova Convenzione con l'ARPEA, stabilendo, per il periodo 2021-2025, che:

- in attuazione dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 16/2002, l'esecuzione dei pagamenti da parte dell'Agenzia sia prevista per la generalità delle funzioni amministrative in capo alla Regione, così come risultano dall'art. 8, comma 2 della legge regionale 23/2015, sulla base della previa definizione di un elenco dei procedimenti amministrativi interessati all'esecuzione dei pagamenti, a seguito di specifica ricognizione;
- da tale incarico non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, rientrando nelle spese di funzionamento già previste dalla stessa legge regionale 16/2002;
- la durata della Convenzione è confermata in 5 anni dalla data di sottoscrizione.

Visto l'articolo 56 dello Statuto;

Vista la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

Vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi,

*delibera*

- per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 16/2002, di individuare la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, quale struttura incaricata di adottare e sottoscrivere una Convenzione con l'ARPEA, per il periodo 2021-2025, nel rispetto delle disposizioni di cui in premessa;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;
- di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 23, lettera d) del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)